

STATUTO

VITA BELLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRECATE NO VIA PO 10

Numero REA: NO - 247274

Codice fiscale: 10350110960

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

Le prestazioni dei soci operatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammessi soci fruitori: ovvero coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

I soci fruitori:

- ***ordinariamente non partecipano all'attività della cooperativa,***
- ***non hanno comunque diritto a retribuzioni o utili di sorta,***
- ***hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci,***
- ***posso essere eletti alle cariche sociali.***

I soci fruitori sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia operatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci, qualora alla Cooperativa ne siano iscritti più di cinquanta.”;

3) di integrare la lettera a) dell'articolo 23) dello statuto sociale che risulterà modificata come segue (in **grassetto** le parti aggiunte e in carattere barrato le parti eliminate):

“PATRIMONIO

ART. 23

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

*a) dai conferimenti effettuati dai soci ~~ordinari~~, rappresentati da quote **del valore minimo di euro 200,00 (duecento);”***

Invariata la restante parte dell'art. 23);

4) di autorizzare il Presidente ad apportare al presente verbale tutte le modifiche o integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

A questo punto il Presidente consegna a me Notaio il testo dello statuto aggiornato con le modifiche testè approvate, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, omessane la lettura per espressa dispensa ricevuta dalla Comparsa che mi dichiara di averne esatta conoscenza.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea essendo le ore 15,40.

Io Notaio ho letto alla Comparsa che lo ha approvato il presente Atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su di un foglio per tre facciate intere e fin qui della quarta.

Si sottoscrive alle ore 15,40.

f.to: Yrma Ysabel Llacsahuanga Morocho

Pierluigi Scalamogna (Impronta Sigillo Notarile)

**Allegato “A” al n. 42065/19139 di Repertorio
STATUTO**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE SEDE DURATA**

ART. 1

E' costituita la società cooperativa denominata

"Vita Bella - Società Cooperativa Sociale"

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali.

La Società ha sede legale in Trecate (NO).

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello Sviluppo, come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050. Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea dei soci.

TITOLO II
SCOPO OGGETTO

ART. 3

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse sociale generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma..

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale ma dovrà essere prevalente lo scambio mutualistico, e cioè l'attività svolta nei confronti dei soci.

La società si propone:

1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività – appositamente regolamentata – per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata

esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale;

4. di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza delle malattie e quella infortunistica.

La cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 4

Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e, specificatamente, le seguenti: assistenza infermieristica tramite personale qualificato a degenti presso ospedali, case di cura, centri di riabilitazione; assistenza specializzata domiciliare a minori, portatori di handicap, anziani, malati in condizione di particolare svantaggio con la predisposizione di servizi di accompagnamento; assistenza scolastica ed inserimento lavorativo di portatori di handicap; attività e servizi

di riabilitazione; centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati presso la famiglia, la scuola o strutture di accoglienza; attività formativa e di consulenza; gestione di centri socio-occupazionali.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

- a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività;
- d) dare adesione e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici e privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
- f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III SOCI

ART. 5

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Qualora la cooperativa superi i nove soci possono aderire alla Cooperativa Soci persone giuridiche.

Possono essere ammessi, ai sensi dell'art. 11 della legge 08.11.91 n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammessi soci fruitori: ovvero coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

I soci fruitori:

- ordinariamente non partecipano all'attività della cooperativa,
- non hanno comunque diritto a retribuzioni o utili di sorta,
- hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci,
- possono essere eletti alle cariche sociali.

I soci fruitori sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci, qualora alla Cooperativa ne siano iscritti più di cinquanta.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- c) l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore, se persona fisica dovrà contenere quanto indicato nel primo comma ad esclusione della lettera b), se Ente, Organismo o persona giuridica dovrà contenere:

- a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati;
- d) ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere nel rispetto del limite minimo stabilito dal presente Statuto;
- e) copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione –anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale – determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

I Soci dovranno versare la tassa di amministrazione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e

qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;

d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori.

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 8

E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 9

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci

ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal

presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

ART. 11

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Le quote emesse ai Soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare dell'azione avrà diritto di recedere dalla società. In ogni caso il socio sovventore o titolare di azione di partecipazione cooperativa dopo cinque anni dalla data di ammissione alla cooperativa, avrà diritto di recedere.

ART. 12

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;

- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;
- c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso dal versamento delle quote sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;
- i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 14

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ritorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 15

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 16

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente agli artt. 14 e 15.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva legale.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO

ART. 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento interno.

Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 18

Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.

Analoga competenza è attribuita al regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La determinazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 20

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori",

che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto

nell'apposito libro da almeno tre mesi.

La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle quote dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa.

Il rimborso avverrà dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le quote da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

ART. 21

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la

parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata,

in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

TITOLO VII RISTORNI

ART. 22

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di sovvenzione.

TITOLO VIII PATRIMONIO

ART. 23

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote del valore minimo di euro 200,00 (duecento);
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- c) dalle quote dei soci sovventori, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al presente statuto;
- d) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- e) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- f) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- g) dalla riserva straordinaria;
- h) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per

legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 24

a) Il capitale sociale sottoscritto potrà essere versato a rate nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Le quote possedute dai soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le proprie quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le proprie quote, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine,

il socio sovventore sarà libero di vendere al proposto acquirente.

ART. 25

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di

- cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) a eventuale ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22, fatta salva l'eventuale qualificazione degli stessi ristorni come componenti negativi d'esercizio;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione, delle quote dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514;
- g) all'acquisto di proprie quote o azioni, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili;
- h) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera h) dell'art. 23.

L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) e) g) ed h), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

ART.26

Sono organi della società:

- a) Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo, se nominato;
- e) Il Revisore, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 27

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con esclusione della delega per rappresentanza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni, o per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 28

La loro convocazione deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione – che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima – ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni o prima dell'adunanza.

L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci e tutti gli amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, se nominato, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Compete al Presidente della assemblea verificare in che modo gli amministratori e sindaci non presenti siano stati preventivamente informati della riunione, provvedendo in merito anche nel corso della assemblea mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali possono allo stesso modo comunicare la loro eventuale opposizione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 29

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli oggetti posti all'Ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta di almeno due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti aventi diritto al voto. In particolare per l'introduzione, la modifica o la soppressione della clausola compromissoria è richiesto il voto favorevole di due terzi dei voti esprimibili.

ART. 30

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 31

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto. Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è

possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea.

In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti in ogni singola assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

AMMINISTRATORI

ART. 32

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (organo collegiale) composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), su decisione dei soci in sede di nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ove consentito dalla legge, gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'organo amministrativo:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- 3) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- 4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e

fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

5) concorrere gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

6) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

7) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio

di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;

8) assumere e licenziare il personale della società, fissandone mansioni e retribuzione;

9) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

10) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea;

11) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma

dell'art. 4 del presente statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;

12) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;

13) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

14) stimolare la partecipazione dei soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la conduzione dell'impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione di processi produttivi di rilevanza strategica;

15) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o

l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ART. 33

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

ART. 34

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 35

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un Organo di Controllo o un Revisore.

La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo è costituito, alternativamente – secondo quanto stabilito dai soci in sede di nomina – da un solo membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'Organo di Controllo o il Revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale in tema di società per azioni.

Qualora sia consentito dalla legge, l'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti. Diversamente, ove sia prescritto per legge ovvero qualora i soci deliberino in tal senso, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO X

FORO COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIA

ART. 36

Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, si indica quale foro esclusivo quello del Tribunale di Milano.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 37

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART. 38

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il

rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al 1° comma dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

f.to: Yrma Ysabel Llacsahuanga Morocho

Pierluigi Scalamogna (Impronta Sigillo Notarile)

COOPERATIVA ESENTE Copia su supporto informatico conforme
all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'
l'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad
uso registro imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella al-
legata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Dalla mia residenza, 5 novembre 2021

F.to Pierluigi Scalamogna